

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3324

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

RIGHI, FALCIER, SAVIO, BONETTI, BIANCHINI, BIANCHI di LAVAGNA, PUJIA, ROSSATTINI, ORSENIGO, SANGALLI, REBULLA, RAVASIO, ROSINI, CARRUS, COLONI, CORSI, RINALDI, RABINO, LAGANÀ, FERRARI BRUNO

Presentata il 4 dicembre 1985

**Provvedimenti ai fini assicurativi e previdenziali in favore
di artigiani soci di cooperative artigiane**

ONOREVOLI COLLEGHI! — È sorta questione circa le modalità di assolvimento dell'obbligo della contribuzione assicurativo-previdenziale da parte di artigiani soci di cooperative artigiane, come definite all'articolo 3 della legge 8 agosto 1985, n. 443.

Come noto, la legge sopra citata si limita a considerare artigiana, quindi iscrivibile all'albo, quella cooperativa composta da soci che, in maggioranza, partecipino personalmente alle lavorazioni.

Purtroppo, la norma non definisce la qualificazione giuridica attribuibile all'artigiano, un tempo autonomo, ora socio di cooperativa.

In tale carenza legislativa sono maturati orientamenti difformi nei confronti

della previdenza ed assistenza, che — attese le dimensioni oggi raggiunte dalla diffusione della formula cooperativa nel settore — occorre unificare in maniera ottimale sia dal punto di vista rigorosamente giuridico, sia sotto il profilo sociale.

L'unica formula applicabile per le cooperative artigiane è quella della produzione e lavoro, caratterizzata dal conferimento di opera alla società da parte dei soci lavoratori autonomi.

È ormai consolidato e definito orientamento giurisprudenziale delle corti di merito e, soprattutto, della suprema corte di cassazione quello che rettamente qualifica il socio di cooperativa quale lavoratore autonomo. Devesi, quindi, assumere che la natura giuridica del nesso cooperativa-

socio è essenzialmente societaria, e assolutamente non di lavoro dipendente.

In altre parole, il socio non è dipendente della cooperativa, ma ne è l'essenza, la costituisce, e presta la sua opera in adempimento del patto sociale, per il conseguimento, mutualisticamente, dello scopo sociale e dell'interesse di tutti i soci.

Ciò posto, corretta ermeneutica impone che dal principio generale giuridico, autorevolmente come sopra definito, si scenda, poi, alle conseguenze necessitate: e quindi, se i lavoratori di cui sopra sono artigiani autonomi, come riconosciuto da dottrina e giurisprudenza e tali restano ancorché associati in cooperativa artigiana, nei loro confronti deve trovare applicazione la normativa specifica prevista,

a fini assicurativo-previdenziali, per gli artigiani autonomi.

Discende ulteriore la conseguenza ineludibile della permanenza degli stessi nell'albo artigiani.

Sicuramente arbitrario è, invece, disporre la cancellazione e assoggettarli alla normativa vigente per i titolari di rapporto di lavoro dipendente, come da taluni preteso.

Ciò infatti costituisce un'arbitraria discriminazione penalizzante in quanto assoggetta a più onerosa contribuzione gli artigiani riuniti in cooperativa rispetto agli altri.

La presente proposta di legge vuole togliere ogni dubbio al riguardo e se ne raccomanda pertanto una rapida approvazione.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Ai fini assicurativi e previdenziali gli artigiani soci di cooperative artigiane hanno titolo all'iscrizione negli elenchi di cui alla legge 4 luglio 1959, n. 463, e successive modificazioni ed integrazioni.